

*Continuano in questo numero gli interventi sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari con un articolo che dà conto dell'esperienza interdisciplinare maturata all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi territoriali.*

*L'esigenza di misure non detentive che soddisfino le esigenze di cura e di controllo della pericolosità sociale si è fatta evidente con il D.L. 31-3-2014 n. 52 "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, il cui articolo 1, comma 1 quater ha introdotto un termine massimo di durata delle misure di sicurezza detentive (che non può superare la durata massima della pena detentiva prevista per il reato commesso).*

*La nuova legge ha riformato il giudizio di pericolosità che ora è svincolato dai parametri di cui all'art. 133 c. 2 n. 4 codice penale e può essere basato esclusivamente sulle condizioni biologiche, caratteriali e di salute psichica del soggetto, e non anche su quelle di vita individuale, familiare e sociale, che finora hanno avuto una importanza fondamentale nella formulazione del giudizio di pericolosità.*

*Al fine di costruire un percorso sanitario efficace sarebbe necessario intercettare precocemente all'interno degli istituti penitenziari il disagio e le altre forme di sofferenza psichica, per intervenire in modo adeguato.*

*L'Ufficio Studi del DAP è project leader del Progetto Europeo MEDICS (Mentally Disturbed Inmates' Care and Support) nel cui ambito, con l'università di Firenze, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMPSE) e tre Partner stranieri, ci si propone, attraverso la distribuzione di questionari a coloro che operano all'interno del carcere (polizia penitenziaria, sanitari, volontari, insegnanti...), di individuare i detenuti affetti da disagio mentale e sperimentare nei loro confronti il nuovo modello detentivo per la cura e il trattamento, in collegamento con i servizi territoriali che all'uscita dal carcere dovranno prendere in carico questi soggetti.*

*Tornando a interessarci dell'utilizzo dei braccialetti elettronici diamo spazio ad un articolo che dà conto dell'esperienza della Gran Bretagna.*

*Correlato al tema dei braccialetti elettronici è quello dello stalking. La legge n. 119 del 15 ottobre 2013 per il contrasto della violenza di genere (che ha convertito il decreto-legge n. 93/2013), ha esteso la sorve-*

*glianza elettronica alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282-bis cpp, per proteggere le vittime di determinati categorie di reati (come nei casi di stalking) per evitare che gli autori di questi reati entrino nella sfera di prossimità della vittima.*

*L'Italia si è impegnata ad istituire (entro un anno dall'entrata in vigore della legge 9 novembre 2012, n. 195 che ha ratificato il "Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti" del 18 dicembre 2002, sottoscritto dall'Italia il 20 agosto 2003) il "Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti", organismo di vigilanza nazionale, indipendente. Dal relativo dibattito parlamentare emerge che le funzioni del "Meccanismo nazionale di prevenzione" avrebbero dovuto essere assunte dalla Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, la cui istituzione era stata proposta nella scorsa legislatura. In merito va richiamata l'istituzione della figura del Garante nazionale introdotta dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, quale misura urgente al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute, in relazione al quale non è stata ancora avviata la procedura di nomina.*

*In ordine all'introduzione nel sistema penale italiano del reato di tortura, numerose sono le proposte legislative non ancora approvate dal Parlamento.*

*Pubblichiamo una riflessione sul tema degli abusi, maltrattamenti e violenze in carcere in cui l'autore ritiene che l'introduzione del reato di tortura non può ritenersi una soluzione esaustiva.*

*Il Protocollo di Istanbul "Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante", tradotto in italiano a cura dell'Ufficio Studi è stato diffuso già dal 2008 in tutti gli istituti penitenziari.*

*Le sezioni dedicate alla giurisprudenza della Corte EDU, della Corte Costituzionale e della giurisprudenza della Magistratura di merito offrono una sintesi di recenti pronunce. Sono pure pubblicati i provvedimenti del Giudice del Tribunale di Roma con i quali è stata disposta la liberazione di un soggetto internato in OPG ed è stata segnalata, in assenza della possibilità di un successivo percorso terapeutico, la necessità di neutralizzare una situazione di persistente pericolosità sociale.*

*Nella sezione documentazione è pubblicata la traduzione italiana della Raccomandazione CM/REC(2014)3 relativa ai detenuti pericolosi, licenziata dal Comitato europeo dei problemi criminali (CDPC) sotto la presidenza italiana ed adottata il 19 febbraio dal Comitato dei Ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel corso della 1192° riu-*

---

*nione, con un interessante commento che ne sottolinea l'importanza e indica la strada per una nuova politica della pena.*

*Nella stessa sezione un articolo che sulla scorta dei lavori delle Commissioni di studio istituite presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia e presso il CSM, illustra la procedura del nuovo ricorso giurisdizionale introdotto all'art. 35-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, dall'art. 3, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146.*

*Infine la Rivista accoglie un documento che registra il punto di vista di un detenuto sulle condizioni di vita quotidiana in alcuni istituti italiani e spagnoli.*

*Le valutazioni sono assolutamente personali ma il contributo di conoscenza che ne deriva è senz'altro raro e utile.*

*In questo senso mi è sembrata interessante la recente iniziativa del direttore della Casa circondariale di Tempio Pausania la quale, nel predisporre il progetto d'istituto, ha raccolto l'esperienza dei detenuti che, rispondendo ad un breve questionario anonimo, hanno espresso il loro "gradimento" in ordine ai diversi servizi. Iniziativa che ha consentito ai detenuti di sentirsi partecipi all'organizzazione della vita penitenziaria.*

ROBERTA PALMISANO